

HME BRASS Italy SPA CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Ordini. Gli ordini di beni o servizi (di seguito gli "Ordini" e singolarmente l'"Ordine") emessi da HME Brass Italy S.p.A. (di seguito "HME") sono validi se redatti in forma scritta.

- i beni sono tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini (nel seguito, i "Beni").
- i servizi sono le attività e le prestazioni, anche di natura intellettuale, erogati dal fornitore a HME e/o le opere la cui realizzazione è affidata al fornitore da HME (nel seguito, i "Servizi").

Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per HME a partire dal momento in cui pervengono alla stessa la conferma d'ordine (di seguito, la "Conferma d'Ordine") debitamente sottoscritta dal fornitore per accettazione o alternativamente via email all'indirizzo specificato nella Conferma d'Ordine. HME potrà revocare gli Ordini qualora il fornitore non restituisca a HME la Conferma d'Ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Ordine. La mancata restituzione della Conferma d'Ordine nel termine prescritto conferisce ad HME la facoltà di annullare lo stesso e di chiedere il risarcimento dei danni eventuali. HME potrà rifiutare la fornitura sino a quando il fornitore non avrà restituito la Conferma d'Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni", disponibili anche sul sito internet:

www.hmemetal.com), costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine stesso congiuntamente alle eventuali condizioni particolari dell'Ordine. Esse prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari del fornitore, che potranno trovarsi applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte di HME. L'esecuzione dell'Ordine da parte del fornitore comporta in ogni caso accettazione delle presenti Condizioni senza riserva di sorta. I preventivi dei Beni o Servizi sono vincolanti per il fornitore e non comportano remunerazione.

2. Corrispettivi, fatturazione e documenti di trasporto. I corrispettivi indicati nell'Ordine sono fissi e non soggetti a revisione.

Salvo diverse indicazioni nell'Ordine, i prezzi dei Beni si intendono franco destino c/o i siti HME o altro luogo indicato nell'Ordine, comprensivi di imballaggio, trasporto, assicurazione ed ogni altro costo connesso all'esecuzione dell'Ordine.

Qualora sia apposta la clausola "posta assegnato", i Beni devono essere dichiarati sotto la base di "tariffa più conveniente"; eventuali maggiori spese e/o oneri derivanti da errate dichiarazioni sono a carico del fornitore.

Le fatture ed i documenti di trasporto dei Beni devono pervenire agli indirizzi che compariranno sull'Ordine e devono chiaramente indicare: a) numero d'Ordine

b) descrizione e quantità dei Beni forniti

c) data e riferimento del documento di trasporto

d) prezzo dettagliato.

In caso di omissione da parte del fornitore dell'indicazione del numero d'Ordine (ci si intende l'art. 1), le fatture non saranno accettate e di conseguenza saranno inviate al fornitore; in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai punti b), c) e/o d), le fatture si considerano non pervenute e, di conseguenza, i termini per il relativo pagamento non dovranno ricorrere finché HME non riceverà regolare integrazione scritta da parte del fornitore.

3. Termimi di consegna. I termini indicati nell'Ordine per la consegna dei Beni e/o la prestazione dei Servizi sono perentori ed essenziali e, ai fini dell'accertamento del rispetto degli stessi, si fede la data di arrivo al luogo di destinazione dei Beni o dell'esfatturazione dei Servizi, così come attestato dalle indicazioni apposte sui documenti di trasporto.

La tempistica specificata nell'Ordine non può essere modificata, salvo diverso accordo scritto. Eventuali consegnate anticipate non saranno ammesse se non preventivamente concordate e comunque non daranno diritto ad alcun beneficio per il fornitore. Salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine, in caso di ritardo nella consegna per qualunque causa (fatti salvi i comprovati casi di forza maggiore, che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, come previsto al successivo art. 18), sarà applicata automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione una penale pari all'1% del prezzo totale della fornitura per ogni settimana di ritardo, purché il ritardo non dipenda in alcun modo da HME. Tale penale non sarà complessivamente superiore al 5% (cinque percento) del prezzo totale della fornitura, salvo il maggior danno. In ogni caso, la mancata esecuzione dell'Ordine nel termine prescritto in assenza di accordo scritto conferisce a HME la facoltà di annullare l'Ordine e risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento del fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante l'invio di semplice comunicazione scritta allo stesso e di richiedere il risarcimento dei danni.

4. Spedizioni, imballaggio e conservazione dei Beni. Le spedizioni dei Beni si intendono effettuate a rischio e pericolo del fornitore, il quale deve stipulare a sua spese idonea copertura assicurativa valida fino all'arrivo del Beni presso il luogo di destinazione. Sono interamente a carico del fornitore anche eventuali oneri dovuti alla necessità di accelerare il trasporto ai fini del rispetto del termine di consegna. Le specifiche relative all'imballaggio ed alle condizioni di conservazione dei Beni sono di norma indicate nell'Ordine. Il fornitore si impegna in ogni caso a fornire i Beni con un imballaggio adeguato in relazione alla natura degli stessi Beni, al mezzo di trasporto ed alla loro destinazione ed in conformità alla normativa vigente pro-tempore in materia di rifiuti, inclusi quelli pericolosi, con modalunità accettabili dagli usuali corrieri ed idonei a garantire la consegna dei Beni integri ed in perfetto stato di conservazione presso il luogo di destinazione. Elementi essenziali dell'imballaggio saranno considerati il contrassegno o l'etichettatura, che dovrà recare in luoghi visibili, in modo legible e indelebile. L'indicazione del Paese di origine dei Beni e dovrà includerne seguenti dati numero d'Ordine, contenuto, peso netto/ netto espresso in kg, luogo d'imbarco/destinazione. L'imballaggio non verrà restituito al fornitore, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Passaggio della proprietà dei Beni e trasferimento del rischio. Accettazione. Salvo diversa indicazione sull'Ordine, il passaggio della proprietà ed il trasferimento del rischio avvengono al momento della consegna dei Beni a HME presso il luogo di destinazione. Ogni eventuale clausola di riserva di proprietà inserita dal fornitore si ha per non apposta. La consegna ed il passaggio della proprietà non determina accettazione dei Beni da parte di HME; pertanto, l'eventuale accettazione dei Beni espresso al momento della consegna è da intendersi sempre come "accettazione con riserva". L'accettazione dei Beni è soggetta all'esito positivo dell'ispezione e/o collaudo che saranno svolti da parte di HME o per suo conto senza alcun vincolo di forma e/o termine, al fine di verificare la conformità alle specifiche, l'assenza di vizi e l'idoneità all'uso. L'accettazione dei Beni /e servizi da parte di HME non esonerà il fornitore dalla garanzia sui Beni /e Servizi forniti, né comporta rinuncia di HME a far valere i propri diritti. La pesatura, la misurazione o il conteggio effettuati all'arrivo dei Beni c/o HME sono vincolanti per le Parti.

6. Obblighi del fornitore. Il fornitore si impegna a fornire i Beni ed eseguire i Servizi previsti dall'Ordine in conformità con l'oggetto dell'Ordine ed in piena osservanza delle disposizioni normative applicabili ed in vigore, in particolare in materia d'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente (EHS). La conformità da parte del fornitore alle prescrizioni di cui sopra dovrà avvenire a cura e spese del fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità. In particolare, il fornitore si impegna a:

- garantire l'adempimento relativo agli Ordini affidatigli e disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;

- fornire la documentazione tecnica/ammministrativa comprovante la propria idoneità professionale a fornire i Beni/

vigilare sul comportamento dei propri dipendenti e/o collaboratori affinché sia conforme al Piano della Sicurezza vigente;

- equipaggiare tali soggetti con tutta la strumentazione occorrente per completare i Servizi, dotando ognuno di loro dei dispositivi di protezione individuale all'opere occorrenti. Il fornitore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità l'ottemperanza delle prescrizioni normative riguardo al proprio personale dipendente e garantisse l'assoluto rispetto degli obblighi retributivi contributivi, previdenziali assenzialistici ed assicurativi. A tale scopo consegnerà a HME le attestazioni scritte (es. DURC) richieste da HME ed utili a documentare l'osservanza delle normative applicabili riguardanti i diritti dei lavoratori, e manterrà tali documenti in corso di validità durante tutto il periodo in cui il fornitore eseguirà un Ordine per conto di HME;

- mettere in atto, per la prestazione degli Ordini, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antirintrusistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza e della protezione dei dipendenti e cose di HME e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile; - segnalare qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto alle informazioni fornite a HME relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagnie azionaria del fornitore ed alla propria organizzazione aziendale.

Salvo preventiva autorizzazione scritta di HME, è fatto espresso

divieto al fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, l'esecuzione degli Ordini. In mancanza di tale autorizzazione scritta, HME si riserva il diritto di agire giudizialmente per la risoluzione dell'Ordine ed il risarcimento dei danni.

In caso di fornitura di servizi da parte di terzi subcontraenti del fornitore, quest'ultimo risponderà in proprio nei confronti di HME delle attività del subcontraente, come se fossero state poste in essere da lui medesimo fornitore. In ogni caso il fornitore si impegna a fornire a HME la documentazione attestante l'idoneità professionale dei propri subcontraenti con le modalità seguite dal fornitore stesso e ad incorporare le Condizioni nei contratti con tali subcontraenti.

7. Diritti di audit di HME. 7.1 HME si riserva sin da ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ragionevole ed idoneo, il rispetto da parte del fornitore di quanto previsto al precedente articolo 6. A tale fine HME potrà effettuare ispezioni presso il fornitore o sui luoghi di esecuzione dei Servizi, così come avrà la facoltà di esercitare i diritti di verifica di cui alla presente clausola in qualsiasi momento, nonché fino ai 3 (tre) mesi successivi alla consegna dei Beni o alla esecuzione dei Servizi, inviando un'apposita richiesta a titi a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC al fornitore. 7.2. Fermo restando quanto sopra, al fine di verificare il rispetto da parte del fornitore di quanto previsto all'articolo 6, HME potrà richiedere al fornitore in qualsiasi momento ed a propria discrezione - inviando un'apposita richiesta scritta a titi fine - la seguente documentazione:

- copia aggiornata del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC) emesso dagli Istituti previdenziali ed assicurativi (riferito all'intera posizione contributiva del fornitore);

- apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale il fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola con i pagamenti dei versamenti assenzialistici e previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile); ogni altra ulteriore documentazione specificamente richiesta da HME ed attestante, per quanto di pertinenza agli Ordini affidatigli, l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul lavoro da parte dello stesso fornitore e/o il pagamento dei contributi sociali e delle retribuzioni dovute in relazione ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale del fornitore (tra cui a titolo esemplificativo il Libro Unico del Lavoro (LUL), le distinte dei bonifici attestanti il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti ai Servizi e le ricevute degli F24 effettuati agli Enti competenti). Il fornitore dovrà provvedere alla richiesta di HME senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

7.3. In caso di: (i) mancata trasmissione della documentazione sopra dettagliata nei termini previsti, e/o (ii) mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal fornitore, HME potrà risolvere gli Ordini ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, qualora il fornitore non provveda ad adempiere entro il termine indicato in detta comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni. 7.4 Resta inteso che il mancato esercizio da parte di HME delle facoltà di verificare e di regolarizzare i versamenti di cui sopra non impedisce il corretto e regolare espletamento dei propri obblighi contributivi e retributivi di legge, così come l'esito positivo delle verifiche eventualmente effettuate da HME ai sensi dell'articolo 7. e/o l'eventuale pagamento da parte di HME non potranno pregiudicare in nessun modo il diritto di HME ad essere manlevata ai sensi dell'articolo 16, ovvero vengano sollevate successivamente contestazioni nei confronti di HME da parte dei soggetti ivi indicati, intendendosi tali pagamenti effettuati da HME sempre con riserva. Il fornitore riconosce espressamente che il mancato esercizio da parte di HME del diritto ad essere manlevata ai sensi dell'articolo 16, così come il mancato esercizio della facoltà di risoluzione di cui all'articolo 7, non potranno in nessun modo intendersi quale rinuncia di HME all'esercizio dei medesimi.

8. Garanzia. Il termine della garanzia del fornitore è di 24 (ventiquattr) mesi dalla consegna dei Beni o dall'esecuzione dei Servizi presso il luogo convenuto ed il termine per la denuncia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15 (quindici) giorni dalla scoperta, salva l'applicazione di un termine più lungo stabilito dallo stesso fornitore. Il fornitore garantisce che i Beni/Servizi forniti/erogati corrispondono alle specifiche indicate nell'Ordine.

9. Beni non conformi o difettosi. Il fornitore garantisce che i Beni consegnati saranno esenti da difetti. I Beni saranno considerati difettosi qualora: (a) non risultino conformi a quanto prescritto negli Ordini oppure (b) non rispecchino le caratteristiche prescritte dai campioni e prototipi consegnati dal fornitore; e/o (c) non siano idonei all'uso per cui HME intendeva utilizzarli. In caso di non conformità o di presenza di difetti nei Beni forniti a HME, tali Beni dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti dal fornitore a suo rischio e spese presso lo stesso luogo di destinazione. In assenza di azioni collettive da parte del fornitore nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di HME di rilevamento dei vizi/non conformità, HME si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, al rimpianto immediato dei Beni da parte di altro fornitore, addebitandone al fornitore gli oneri, incluse le spese di deposito, spedizione, il maggior prezzo ed ogni altro onere. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di HME, a suo insindacabile giudizio, di richiedere al fornitore una riduzione del prezzo dei Beni non conformi/difettosi, oppure - in presenza di non conformità e/o difetti del Beni forniti da pregiudicarne totalmente la funzionalità e da costituire quindi inadempimento del fornitore alle obbligazioni descrittive dell'Ordine, di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione scritta al fornitore e di richiedere il risarcimento dei danni.

10. Tutela dell'ambiente. Sostanze pericolose. Il fornitore si impegna nella produzione dei Beni e nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'Ordine a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente, adottando accorgimenti tecnici idonei a ridurre le possibili conseguenze ambientali negative. A tale riguardo, il fornitore istituirà d'intesa con HME procedure organizzative per limitare ogni forma di inquinamento ambientale/acustico. Inoltre, il fornitore svilupperà, proporzionalmente alle proprie capacità, un sistema di qualità e di certificazione delle procedure di rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. Il fornitore dichiara e garantisce che le sostanze chimiche presenti nei Beni oggetto dell'Ordine sono conformi al regolamento REACH e presenti nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata a livello Europeo. In ogni caso, i Beni non devono contenere sostanze chimiche c.d. SVHC ("Substances of Very High Concern") e limitate dal Protocollo di Montreal.

E responsabilità del fornitore informarsi preventivamente sulla inclusione periodica di nuove sostanze nella lista delle SVHC disponibile al sito <http://echa.europa.eu/>. Specifiche dichiarazioni potranno essere richieste da HME al riguardo. Ogni sostanza chimica o prodotto introdotto all'interno dei siti HME dovrà essere accompagnato dalla "Scheda di Sicurezza del Materiale" (MSDS), in conformità alla Direttiva U.E. HME, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'introduzione di sostanze/prodotti chimici. Inoltre, a seguito dell'accertamento della radioattività al passaggio del detector all'ingresso dei propri siti, HME rifiuterà forniture di Beni contenenti sostanze radioattive. Le eventuali spese di deposito e restituzione al fornitore di Beni contenenti tali sostanze saranno totalmente a carico di quest'ultimo.

Le facoltà previste dalla presente clausola non pregiudicheranno in alcun modo l'esercizio di altri diritti da parte di HME, ivi incluso il risarcimento dell'ulteriore danno. L'eventuale tolleranza da parte di HME in relazione all'inadempimento da parte del fornitore di qualunque obbligo previsto e/o conseguente all'Ordine non potrà essere interpretata come comportamento concludente o comunque da far sorgere alcun diritto o facoltà non esplicitamente prevista dall'Ordine.

16. Indennizzo. Il fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne HME e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (induse per difese in giudizio) conseguenti o relativi a inadempimenti e/o a violazioni degli Ordini o comunque in relazione alla fornitura/prestazione da parte del fornitore.

17. Diritti di proprietà industriale e confidenzialità. Tutti i progetti, dati, sistemi, procedure operative, cifre, disegni ed altre informazioni che, a prescindere dalla loro natura ed origine, siano stati comunicati da HME al fornitore o che egli abbia appreso dall'osservazione o uso degli stessi, appartengono alla proprietà esclusiva di HME, devono essere trattati in modo strettamente confidenziale, possono essere usati dal fornitore solo al fine dell'esecuzione dell'Ordine e devono essere quindi restituiti a HME senza trattenere copia. Il fornitore garantisce che l'utilizzo da parte di HME dei Beni/Servizi forniti daldo stesso fornitore non viola brevetti o altri diritti di proprietà industriale di terzi e si impegna a tenere indenne HME da eventuali richieste o azioni di terzi e a risarcire la stessa da ogni danno, perdita o pregiudizio presente o futuro.

18. Forza maggiore. Qualora l'esecuzione dell'Ordine sia reso impossibile o diventi eccessivamente oneroso a causa di un evento imprevedibile e straordinario il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alle parti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da ritardare o impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esecuzione dell'Ordine e/o che influisca sulla regolare esecuzione (quali a titolo esemplificativo: guerra, sommossa, ribellione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria, atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, regolamenti di coprifuoco, calamità, epidemie, pandemie, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, esplosioni, incendi, terremoti, scioperi (di seguito "Eventi di Forza Maggiore")) ciascuna parte dovrà, al verificarsi di qualsiasi Evento di Forza Maggiore che renda impossibile il rispetto, in tutto o in parte dei termini previsti dagli Ordini o li renda eccessivamente onerosi, darne comunicazione all'altra temporaneamente e comunque entro 10 giorni lavorativi a mezzo PEC o raccomandata A/R. Qualora richiesto da HME, il fornitore deve fornire a HME la certificazione della Camera di Commercio competente, comprovante l'Eventi di Forza Maggiore. Qualora l'esecuzione dell'Ordine risulti ragionevolmente impossibile, HME si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte mediante semplice comunicazione scritta al fornitore. Resta inteso che le obbligazioni di HME di pagamento dei Beni/Servizi potranno essere soddisfatte solo in assenza dei suddetti Eventi di Forza Maggiore e soltanto se non interverranno disposizioni nazionali/internazionali relative a misure restrittive del commercio estero (es. embargo) e/o ai metodi di pagamento.

19. Principi di comportamento. Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. 19.1 Il fornitore da atto e riconosce che è vigente nell'ordinamento giuridico italiano il D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 19.2 Alla luce di quanto sopra esposto, il fornitore si obbliga, sia da ora, a non porre in essere (e a fare in modo che i propri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 e a rispettare (e a fare in modo che i propri dipendenti o consulenti rispettino) le previsioni contenute nel Modello e nel Codice di Condotta adottati da HME, consultabili al seguente link: <https://www.hmemetal.com/it/>. 19.3 Il fornitore riconosce espressamente, sia da ora, che il mancato o inesatto rispetto da parte dello stesso (e/o dei propri dipendenti o consulenti) anche di uno solo degli obblighi previsti a proprio carico al precedente articolo 19.2, costituisce un grave ed inescusabile inadempimento, con la conseguenza che, al verificarsi di tale malagrazia ipotesi, HME avrà il diritto di risolvere tutti gli accordi in essere tra le Parti per fatto e colpa del fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, fatto in ogni caso salvo il diritto della Società di chiedere ed ottenere il risarcimento da parte del fornitore di tutti i danni subiti.

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare la "Politica di Approvvigionamento Sostenibile di Gruppo" adottata da HME, disponibile sul sito https://www.hmemetal.com/fileadmin/user_upload/NEWS/2025/POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI GRUPPO.pdf, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni. Il mancato rispetto dei principi e degli obblighi ivi contenuti costituisce grave inadempimento contrattuale, con facoltà per HME di risolvere l'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto e rimedio.

20. Trattamento dei dati personali. Con l'accettazione dell'Ordine, il fornitore espressamente conferma di aver preso visione e di essere a conoscenza della informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché informativa ditte terze entrambe disponibili sul sito internet: <https://www.hmemetal.com/it/servizio/downloads/>.

21. Legge applicabile. Foro competente. Ogni controversia relativa alla fornitura/esecuzione dei Beni/Servizi a favore di HME, anche se insorta con soggetti stranieri o per Beni/Servizi forniti dall'estero, è regolata dalla Legislazione Italiana ed appartiene alla competenza esclusiva del Foro di Milano. HME si riserva tuttavia la facoltà, qualora agisca in giudizio nei confronti del competente del luogo di residenza o domicilio del fornitore stesso in Italia o all'estero.